

AMET

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizi di pulizia uffici, locali aziendali e pertinenze AMET S.p.A. per il periodo
01.05.2015 ÷ 30.04.2017.

INDICE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 – Oggetto del Contratto.....	4
Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio	4
Articolo 4 – Responsabili del servizio	5
Articolo 5 – Personale Addetto	6
Articolo 6 – Prodotti ed attrezzature	8
Articolo 7 – Verifica della corretta esecuzione del servizio	9
Articolo 8 – Risultati del controllo durante il ciclo di pulizia	9
Articolo 9 – Oneri a carico del Prestatore di servizi	10
Articolo 10 – Oneri a carico di AMET	10
Articolo 11 – Sicurezza	11
Articolo 12 – Responsabilità del Prestatore di servizi	11
Articolo 13 – Assicurazioni.....	12
Articolo 14 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni	12
Articolo 15 – Variazioni	12
Articolo 16 – Sospensione del servizio	13
Articolo 17 – Durata dell'appalto.....	13
Articolo 18 – Cauzione definitiva	13
Articolo 19 – Corrispettivo.....	14
Articolo 20 – Penali.....	15
Articolo 21 – Divieto di subappalto e/o cessione del Contratto.....	15
Articolo 22 – Recesso e risoluzione	15
Articolo 23 – Controversie	16
Articolo 24 – Riservatezza	16

CONTRATTO

TRA AMET S.p.A (P.I.: e Codice Fiscale:n°04938250729) – e **LA DITTA** _____ per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali **IMPORTO: Euro** _____,00

L'anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di _____, in **TRANI** alla Piazza Plebiscito, 20 -sede dell'AMET S.p.A.

PREMESSO

- che per l'affidamento del servizio in argomento l'AMET S.p.A. –ha esperito una ricerca di mercato in data _____ fra Ditte specializzate nel settore, a seguito della quale è risultato che l'impresa _____ con sede in _____ ha proposto il prezzo più basso dichiarandosi disposta ad eseguire il servizio stesso, per un importo di Euro _____,00 (_____/00) IVA esclusa al netto del ribasso del _____, pari a netti Euro _____,00 su base mensile, IVA esclusa;
- che con Disposizione n. _____ del _____ il servizio di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla predetta Ditta;
- che la Ditta _____ ha effettuato almeno un sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio e ha quindi esatta conoscenza della natura e del contenuto qualitativo e quantitativo delle specifiche operazioni da svolgere

TUTTO CIÒ PREMESSO

DA UNA PARTE

AMET S.p.A. (Società con socio unico) con sede legale in Trani, Piazza Plebiscito, 20, capitale sociale Euro 11.513.410,00, R.E.A. n.355863 iscritta al Registro Imprese di Bari, Codice Fiscale e Partita IVA 04938250729, di seguito denominata anche "AMET", rappresentata dal Dott. _____,

E DALL'ALTRA

La DITTA _____, con sede in _____, Via _____, n _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, n _____, C.F. _____, P. IVA _____, di seguito denominata "Prestatore di servizi", rappresentata dal Sig./Dott.

_____, nato a _____ il _____, in qualità di Titolare dell'omonima ditta/Legale rappresentante in virtù dei poteri conferiti con _____ o risultanti dal certificato CCCIA/ Procuratore speciale giusta procura del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno a ogni effetto valore di patto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

Il presente Contratto detta le norme per l'espletamento del servizio di pulizia presso la sede dell'AMET e sue pertinenze in Trani secondo le modalità riportate nel "Capitolato Speciale Pulizie" (di seguito, anche "Capitolato Speciale").

L'importo contrattuale è stabilito in complessivi Euro _____,00 (_____/00) oltre IVA e comprende tutti gli oneri e tutte le formalità ed adempimenti necessari o, comunque, opportuni per l'esecuzione di un servizio.

I locali/pertinenze oggetto dei servizi e la rispettiva tipologia di prestazioni sono specificati nell'Appendice 1 al Capitolato Speciale.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Il prestatore di servizio si impegna ad eseguire ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, il servizio di pulizia secondo le modalità indicate nella suddetta Appendice 1, con l'osservanza di tutti i patti, oneri, prescrizioni e condizioni previsti nel presente Contratto.

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito accuratamente ed a perfetta regola d'arte, in modo da non arrecare danni di alcun tipo ai luoghi di intervento, nonché alle superfici, mobili, attrezzature ed oggetti ivi esistenti.

Il Prestatore di servizio potrà organizzare la fornitura dei servizi secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati, ma comunque in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento degli uffici ed impiegando tutte le risorse quali mezzi, attrezzature, strumenti, materiali e personale in numero e qualifica adeguati ai servizi richiesti.

Il Capitolato Speciale indica gli orari di riferimento per l'esecuzione degli interventi –al di fuori degli orari d'ufficio. Gli orari potranno subire delle variazioni eccezionali nel corso dell'anno in funzione di specifiche esigenze; ogni decisione in merito spetta esclusivamente ad AMET, che ne darà

comunicazione formale al prestatore di servizio aggiudicatario (di seguito, anche più semplicemente “Prestatore di servizi”), con preavviso di 48 ore.

Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il Prestatore di servizi non potrà far lavorare i propri dipendenti oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro.

Il Prestatore di servizi è obbligato a trasmettere ad AMET entro dieci giorni dall’inizio del servizio il calendario relativo alla programmazione di tutti gli interventi con cadenza quindicinale, mensile, bimestrale e semestrale , così come descritti nell’Appendice 1 al Capitolato Speciale.

I materiali usati per l’espletamento del servizio di pulizia, nonché le attrezzature e i materiali impiegati per le pulizie (quali detersivi, disinfettanti, strofinacci, scope, sacchi rifiuti, ecc.) saranno totalmente a carico del Prestatore di servizi. I materiali impiegati per le pulizie devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (es., biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) come indicato nell’Art. 6 del presente Schema di Contratto. In nessun caso dovranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sulle superfici trattate aggressioni chimiche o fisiche.

Il materiale igienico di consumo dovrà essere rispondente a quanto indicato nella Tabella 1 “Materiale igienico di consumo” del Capitolato Speciale. Il Prestatore di servizi potrà sostituire il materiale indicato nella Tabella 1, qualora non fosse reperibile, solo a fronte di preventiva approvazione di AMET.

Articolo 4 – Responsabili del servizio

AMET nomina Responsabile dell’esecuzione del contratto (di seguito indicato come “Responsabile AMET”) il Sig. Leone Nuzzolese con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali il Prestatore di servizi dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dello stesso Prestatore di servizi, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione del servizio avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Il Responsabile AMET potrà in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i servizi, controllarne la perfetta esecuzione.

La presenza del Responsabile AMET, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguite, non liberano il Prestatore di servizi dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti:

- l’esecuzione del servizio a regola d’arte;
- la conduzione dell’attività secondo gli accordi contrattuali;
- la rispondenza alle norme del presente Contratto;
- l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva ed individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti ed in conformità al piano di

sicurezza presentato dal Prestatore di servizi stesso ed approvato da AMET , secondo quanto descritto nel successivo art. 11.

Il Prestatore di servizi dovrà fare riferimento al Responsabile AMET per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni di qualsiasi natura che gli potessero occorrere, ed il Responsabile AMET è l'unico soggetto abilitato ad emanare disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio e per qualsiasi aspetto riconducibile all'attività di cui al presente Contratto.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, il Prestatore di servizi sarà tenuto a richiedere tempestivamente al Responsabile AMET gli opportuni chiarimenti in merito.

Il Prestatore di servizi s'impegna ad indicare, all'atto dell'accettazione del Contratto, nell'ambito dei propri lavoratori, un responsabile di sede (di seguito indicato come "Responsabile del Prestatore di servizi") per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile AMET di cui sopra.

Articolo 5 – Personale Addetto

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio il Prestatore di servizi comunicherà per iscritto l'elenco dei nominativi di tutto il personale impiegato, indicandone specificatamente le mansioni.

Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 48 ore.

Inoltre, per ovvie ragioni di sicurezza, il Prestatore di servizi dovrà depositare giornalmente l'elenco nominativo del proprio personale dipendente che svolge il servizio di pulizia.

Gli elenchi dovranno essere consegnati al personale che svolge il servizio di sicurezza delle sedi AMET, il quale provvederà ad annotare, in calce allo stesso, l'orario d'ingresso e d'uscita del personale del Prestatore di servizi, nonché le eventuali segnalazioni e notizie, in ordine al corretto e compiuto svolgimento del servizio, secondo le indicazioni che saranno fornite all'uopo con apposita disposizione di servizio.

Detti elenchi, con cadenza settimanale, dovranno essere poi consegnati, completi delle suddette annotazioni, al Responsabile AMET.

Il Prestatore di servizi è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia o ferie, provvedendo entro 24 ore alle necessarie sostituzioni, fornendo i nuovi nominativi.

Tutti gli addetti alle pulizie dovranno indossare adeguati indumenti di lavoro riportanti in modo chiaramente visibile la denominazione della ditta, nonché un cartellino con il proprio nominativo; inoltre saranno tutti forniti dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'espletamento delle proprie mansioni.

Tutti gli addetti dovranno lasciare immediatamente i locali al termine del servizio.

Non dovranno mettere disordine fra le carte, disegni e altri documenti, né devono aprire cassette e/o armadi, se non per interventi di pulizia richiesti.

Dovranno economizzare l'uso dell'energia elettrica spegnendo le luci non necessarie ed a fine lavoro, dovranno chiudere porte e finestre.

Ogni addetto dovrà consegnare al Responsabile del Prestatore di servizi, che provvederà a consegnarla al Responsabile AMET, ogni cosa perduta che sarà stata rinvenuta.

I dipendenti del Prestatore di servizi dovranno assolutamente astenersi dall'utilizzare le apparecchiature presenti nei locali ove viene svolto il servizio, quali telefoni, computer, ecc..

Dovranno, inoltre, mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di AMET, delle quali abbiano avuto notizia o siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il Prestatore di servizi dovrà inoltre presentare apposita documentazione attestante gli avvenuti adempimenti di cui al D.L. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando specificatamente i nominativi dell'addetto alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso ed alle emergenze. Inoltre, lo stesso personale deve essere fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie per prevenire i rischi connessi alle attività di pulizia oggetto dell'appalto e deve aver ricevuto l'informazione e la formazione di cui al D.L. 81/08.

Il Prestatore di servizi deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti, restando l'AMET sollevata da ogni responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

Il Prestatore di servizi è tenuto all'applicazione anche delle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché all'applicazione degli stessi anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti e/o receda da esse. La mancata applicazione delle leggi, regolamenti e disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte del Prestatore di servizi, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comporteranno la risoluzione "de iure" degli accordi contrattuali per colpa del Prestatore di servizi, nei confronti del quale AMET si riserva la rivalsa in danno.

Il personale del Prestatore di servizi dovrà uniformarsi alle norme e disposizioni interne AMET che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l'accesso delle persone agli uffici, magazzini, depositi e pertinenze degli immobili di AMET. È fatto divieto ai dipendenti del Prestatore di servizi di introdurre e far uscire dagli uffici AMET e dagli altri luoghi interessati dagli interventi beni non necessari per l'esecuzione del lavoro, a chiunque essi appartengano, senza autorizzazione e senza documentazione di accompagnamento da sottoporre al personale di portineria per gli opportuni accertamenti.

Il personale alle dipendenze del Prestatore di servizi dovrà essere di gradimento ad AMET, la quale si riserva la facoltà insindacabile di far sostituire gli elementi che ritenesse non desiderabili. Il Prestatore di servizi dovrà disporre di un recapito telefonico utilizzabile dalle ore 9.00 alle ore 18.00, anche delle giornate festive e prefestive, per ricevere eventuali disposizioni urgenti. Il Prestatore di servizi dovrà presentare ad AMET, prima dell'inizio del servizio, l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, all'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 della legge 23/10/1960, n. 1369 ed ai sensi della lettera g) dell'art. 5 della medesima legge.

Articolo 6 – Prodotti ed attrezzature

Il Prestatore di servizi si impegna a fornire a proprie spese, nella misura e quantità necessarie, tutti i materiali e tutte le attrezzature, anche meccaniche, occorrenti per l'esecuzione del servizio (quali, a titolo di esempio non esaustivo, detersivi, disinfettanti, scope, strofinacci, pennelli, scale, sacchi per rifiuti, carrelli, ecc.), oltre che il materiale igienico di consumo (Tabella 1 "Materiale igienico di consumo" del Capitolato Speciale) provvedendo anche all'installazione ed all'eventuale sostituzione degli stessi.

Nessuna responsabilità ed onere può essere posto a carico di AMET per eventuali ammanchi, guasti o deterioramento dei materiali e delle attrezzature del Prestatore di servizi.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato con l'ausilio di adeguate attrezzature, di cui dovrà essere disposto l'elenco da consegnare al Responsabile AMET, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio. Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere in buone condizioni d'uso le attrezzature e le macchine di sua proprietà, utilizzate per svolgere il servizio oggetto del presente appalto.

I prodotti chimici, che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia.

Gli stessi dovranno essere utilizzati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme, in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno avere la prescritta e preventiva approvazione del Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.

Prima dell'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, dovrà essere fornita al Responsabile AMET, per ognuno dei prodotti chimici che s'intenderà impiegare, la prescritta scheda di sicurezza a norma di legge.

I prodotti chimici di risulta dall'effettuazione dei vari servizi dovranno essere smaltiti a cura e spese del Prestatore di servizi, in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi vigenti in materia.

Articolo 7 – Verifica della corretta esecuzione del servizio

La verifica della corretta esecuzione del servizio avverrà attraverso la valutazione del livello di pulizia ed il puntuale controllo dello svolgimento di tutte le attività previste nel presente Contratto saranno affidate, per ciascuna sede, al Responsabile AMET, con possibilità di contestazione diretta al Responsabile del Prestatore di servizi. Quest'ultimo dovrà assicurare la sua presenza in tutti i giorni in cui si effettuano le operazioni di pulizia e, se necessario per la valutazione dei livelli di pulizia, dovrà trattenersi anche oltre gli orari di riferimento indicati nell'Appendice 1 al Capitolato Speciale

Gli standard di qualità che il Prestatore di servizi deve garantire e le relative procedure di controllo sono indicati nell'Appendice 2 al Capitolato Speciale ("Modulo Riepilogativo delle procedure di controllo").

Tale modulo accoglierà inoltre i risultati delle verifiche di corretta esecuzione del servizio, che il Responsabile AMET effettuerà, in contraddittorio con il Responsabile del Prestatore di servizi.

Il Responsabile AMET, a suo insindacabile giudizio, controllerà gli ambienti e le superfici oggetto del presente servizio che riterrà più opportuni, secondi metodi a campione.

Le operazioni di controllo avverranno nel corso dell'esecuzione del ciclo di pulizia da monitorare (es. poco dopo la pulizia di una stanza) o immediatamente dopo il suo completamento.

Per ciascun ciclo di pulizia, il Responsabile AMET individuerà il numero d'indagini visive da effettuare sugli ambienti.

Nel caso di non raggiungimento degli standard di pulizia richiesti, saranno applicate le decurtazioni e le penali previste al successivo art. 21.

Articolo 8 – Risultati del controllo durante il ciclo di pulizia

Qualora nel corso della verifica risultino ambienti, o parti di essi, non aventi il livello di pulizia richiesto, il Prestatore di servizi, senza alcun onere aggiuntivo per AMET, è obbligato a svolgere seduta stante le operazioni necessarie per raggiungere il livello di pulizia richiesto. L'attività di controllo effettuata, con risultato negativo, sarà comunque riportata nel Modulo Riepilogativo delle procedure di controllo del ciclo.

A compimento dell'operazione di pulizia resasi necessaria per il raggiungimento dello standard richiesto, l'ambiente in esame sarà sottoposto a nuova procedura di controllo ed i relativi risultati, che saranno riportati anch'essi nel Modulo Riepilogativo delle procedure di controllo del ciclo, conterranno il riferimento del controllo precedente.

Per ogni controllo, il cui esito sia risultato negativo, la procedura di controllo potrà essere estesa ad un ulteriore ambiente scelto dal Responsabile AMET.

Per l'effettuazione delle operazioni aggiuntive necessarie per il raggiungimento del livello di pulizia richiesto, il Prestatore di servizi dovrà impegnarsi, a sue spese, ad effettuare le stesse anche dopo

gli orari abituali di intervento e, comunque, non oltre le ore 19:00. Oltre tale orario, il grado di pulizia richiesto dell'ambiente (o elemento) si considererà definitivamente raggiunto ("pulito" o "non pulito", a secondo dei casi).

Al termine delle procedure di controllo, il Responsabile AMET compilerà il Modulo Riepilogativo delle procedure di controllo del ciclo. Tale modulo sarà controfirmato sia dal Responsabile AMET che dal Responsabile del Prestatore di servizi.

Copia del Modulo Riepilogativo sarà consegnata al Responsabile del Prestatore di servizi.

Le indicazioni che emergeranno dai Moduli Riepilogativi saranno prese in considerazione per la liquidazione periodica dei corrispettivi.

Articolo 9 – Oneri a carico del Prestatore di servizi

A carico del Prestatore di servizi sono tutti i costi di manodopera, di uso di macchine, attrezzature e dispositivi necessari per lo svolgimento ottimale del servizio oggetto del presente Contratto. Sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende specializzate;
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
- i materiali igienici di consumo (si veda la Tabella 1 "Materiali igienici di consumo" del Capitolato Speciale);
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Sono a carico del Prestatore di servizi inoltre le spese di bollo, i diritti e le spese di Contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

Sono infine a carico del Prestatore di servizi, esonerando AMET da qualsiasi responsabilità al riguardo, tutte le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, ecc., relativa agli operai e al personale comunque addetto allo svolgimento del servizio.

Articolo 10 – Oneri a carico di AMET

Per lo svolgimento del servizio, AMET metterà a disposizione energia elettrica e acqua nelle quantità necessarie, verificando che non si determinino inutili sprechi che saranno addebitabili al Prestatore di servizi.

AMET metterà a disposizione un apposito locale in cui l'impresa dovrà conservare, sotto la propria responsabilità, tutti i materiali e le attrezzature.

AMET non sarà in alcun modo responsabile di eventuali furti, danneggiamenti, manomissioni che dovessero verificarsi in tali locali per qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

Articolo 11 – Sicurezza

Il Prestatore di servizi deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o, comunque, applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne AMET in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il Prestatore di servizi, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione, elabora il piano di sicurezza, che, approvato dal competente Settore Sicurezza di AMET, deve essere attuato.

L'obbligo del coordinamento per l'applicazione delle normative e l'applicazione del piano delle misure per la tutela fisica dei lavoratori, compete al Prestatore di servizi. Nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa, tale coordinamento spetta all'impresa mandataria o capogruppo.

Il Prestatore di servizi è tenuto a curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, come prima indicate, AMET potrà sospendere l'efficacia del Contratto, fino a quando il Prestatore di servizi non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Prestatore di servizi, né a differimenti o proroghe contrattuali; darà invece diritto ad AMET di agire per rivalsa nei confronti del Prestatore di servizi medesimo.

Inoltre le gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Prestatore di servizi, alla risoluzione automatica del Contratto e alla legittimazione per l'esclusione del Prestatore di servizi dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti.

Articolo 12 – Responsabilità del Prestatore di servizi

Il Prestatore di servizi dovrà designare personale idoneo allo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto; inoltre, lo stesso, dovrà condurre il servizio in completa autonomia, con l'organizzazione di proprie risorse e con gestione a proprio rischio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi né fra AMET e il Prestatore di servizi, né fra AMET e le persone di cui il Prestatore di servizi si avvarrà per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti del Prestatore di servizi stesso.

Il Prestatore di servizi risponderà di tutte le conseguenze negative derivanti dalla cattiva esecuzione del servizio di pulizia, sollevando l'AMET da ogni responsabilità civile e penale per danni derivanti a persone o cose.

Il Prestatore di servizi risponderà, altresì, con le modalità previste agli artt. 8 e 21, per il mancato raggiungimento di un livello di efficacia richiesto.

Articolo 13 – Assicurazioni

Il Prestatore di servizi deve essere coperto da adeguata polizza assicurativa "all risk"- con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) - che tenga indenne AMET contro danni procurati nello svolgimento della propria attività a terzi nelle persone o nelle cose, sollevando del tutto AMET da ogni responsabilità in merito.

Detta polizza dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti e gli incaricati AMET o di altri aventi causa ed i dipendenti del Prestatore di servizi stesso.

Copia integrale della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata ad AMET, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dell'attività oggetto di appalto.

In caso di variazioni del Contratto AMET potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazione, ai capitali, ai massimali, con obbligo per il Prestatore di servizi di darvi corso.

Articolo 14 – Ordini di esecuzione del servizio, istruzioni e prescrizioni

Il Prestatore di servizi, nell'esecuzione del Contratto, deve uniformarsi agli ordini di esecuzione del servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli vengono comunicati, di norma per iscritto, dal Responsabile AMET.

Il Prestatore di servizi non ha diritto ad indennità o a prezzi suppletivi per prestazioni eseguite in assenza di ordini di esecuzione del servizio, emessi unicamente dal Responsabile AMET.

Articolo 15 – Variazioni

AMET si riserva, a proprio esclusivo giudizio, di variare il calendario degli interventi che non hanno carattere giornaliero.

Tali variazioni saranno indicate al Prestatore di servizi mediante apposite comunicazioni e non daranno luogo, comunque, a pretesi diritti o rivendicazioni o a richieste di maggiori e diversi compensi.

Il Prestatore di servizi non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle prestazioni, alle modalità ed agli orari di riferimento, così come definiti nell'Appendice 1 al Capitolato Speciale.

AMET si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante lo svolgimento del servizio, tutte le modificazioni che riterrà opportune ai luoghi ed alle frequenze di intervento, di sopprimere parte dei

servizi o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Le varianti potranno essere in aumento o riduzione, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ed interessare parzialmente o integralmente gli immobili oggetto del Contratto.

Articolo 16 – Sospensione del servizio

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o in pendenza di giudizio, il Prestatore di servizi può sospendere di sua iniziativa le attività previste contrattualmente.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Prestatore di servizi, AMET, oltre all'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 20, provvederà contestualmente a:

- trattenere un importo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giornata o frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione;
- trattenere un importo forfetario di € 100,00 (cento/00) al giorno per ciascuna sede non pulita.

Ove lo ritenga opportuno, AMET potrà procedere all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando al Prestatore di servizi la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del Contratto. Più precisamente, qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 5 giorni, anche per una singola sede, AMET ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto e conseguentemente adottare le misure previste all'art. 22.

Il Prestatore di servizi non sarà, comunque, ritenuto responsabile in caso di scioperi a livello nazionale del personale dipendente.

Articolo 17 – Durata dell'appalto

La durata del servizio è di mesi ventiquattro a partire dal 01.05.2015 e fino al 30/04/2017. Non è consentita alcuna proroga.

Articolo 18 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, il Prestatore di servizi ha costituito una cauzione definitiva di Euro _____,00 (diconsi Euro _____) pari al ___% dell'importo di aggiudicazione, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione n _____ del _____ rilasciata da _____, che sarà svincolata al termine del Contratto di appalto del servizio di pulizia, su benestare di AMET.

La suddetta compagnia/Istituto Bancario ha dichiarato di voler prestare e costituire la fideiussione stessa con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., alle eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civ. ed alla decadenza di cui

all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con il Prestatore di servizi fino a che tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La garanzia in questione sarà, inoltre, operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna possibilità per il soggetto emittente di opporre eccezioni o richiedere documentazione in ordine al motivo dell'escussione della fideiussione.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Prestatore di servizi ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di 15 (quindici) giorni.

Nel caso di eventuale proroga contrattuale, il Prestatore di servizi dovrà prorogare, entro 5 giorni, la cauzione definitiva di un periodo uguale a quello della proroga contrattuale.

Articolo 19 – Corrispettivo

Per l'esecuzione dei servizi, così come descritto nel presente Contratto, AMET corrisponderà mensilmente con pagamenti posticipati, a 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura in originale, l'importo dovuto al Prestatore di servizi in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento oltre all'IVA dovuta a termini di legge. Per esigenze contabili e di organizzazione interna sarà richiesto al prestatore di servizi di emettere, a fronte del corrispettivo dovuto, n. 2 fatture di cui una intestata ad Amet SpA Sez. Elettricità e l'altra ad Amet SpA Sez. Trasporti. L'importo delle fatture, che sarà definito successivamente all'aggiudicazione, corrisponderà complessivamente all'importo del corrispettivo dovuto e sarà costante per tutto il periodo di espletamento del servizio.

Il corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel Contratto e comunque necessari a garantire la prestazione.

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi, fissato in complessivi Euro _____,00 si intende offerto ed accettato dal Prestatore di servizi.

Il Prestatore di servizi dichiara, inoltre, di conoscere tutte le condizioni, gli obblighi, gli oneri, le modalità e le prescrizioni tecniche che possono essere connesse all'espletamento del presente servizio e di avere accettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Prestatore di servizi, ai fini della liquidazione delle stesse, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute ad AMET a titolo di penale per inadempienza ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali per il personale adibito all'esecuzione del servizio e tutta la documentazione altresì prevista dalla legge 25. 01. 1994, n. 82 - art. 5 comma 2.

In difetto di tale documentazione non verrà dato corso alla liquidazione della fattura, senza che il Prestatore di servizi possa rivendicare, per l'omesso o ritardato pagamento, alcunché.

I pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi intestati al predetto Prestatore di servizi con accredito presso Banca _____, conto corrente n° _____, cod. ABI _____, cod. CAB _____, CIN _____, esonerando l'AMET da ogni responsabilità per i pagamenti così eseguiti.

Articolo 20 – Penali

In base ai risultati dei controlli effettuati, il Responsabile AMET provvederà a segnalare sul Modulo Riepilogativo delle procedure di controllo l'importo dell'eventuale penale da applicare.

Per ogni controllo negativo sarà comminata una penale pari ad un minimo di € 100,00 (cento/00) e fino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00), da detrarre all'importo del corrispettivo mensile.

Qualora su base mensile il numero di controlli negativi dovesse risultare superiore a 5, ovvero in caso di importo complessivo delle penali comminate superiore a € 500,00 (cinquecento/00), AMET potrà risolvere il Contratto ed effettuare il servizio in danno del Prestatore di servizi inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 18, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 21 – Divieto di subappalto e/o cessione del Contratto

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, del Contratto, in tutto od in parte, a pena di risoluzione del Contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, e fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che l'AMET ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 22 – Recesso e risoluzione

AMET ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, al Prestatore di servizi spetterà unicamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte, con esclusione di qualsiasi ulteriore importo a titolo di risarcimento danno (danno emergente – lucro cessante), indennizzo, rimborso o altra causale.

Fermo restando il diritto di recesso unilaterale dal Contratto di cui sopra, AMET potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora:

- il Prestatore di servizi non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- venga meno o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l'espletamento del servizio;

- il Prestatore di servizi non ottemperi al versamento dei contributi di legge;
- il Prestatore di servizi violi l'obbligo di richiedere il benestare scritto di AMET per l'utilizzo dell'opera di terzi e non rispetti quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006;
- il Prestatore di servizi sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- i controlli negativi definitivamente addebitabili al Prestatore di servizi siano superiori a 5 ovvero l'importo complessivo delle penali risulti superiore ai massimi indicati al precedente art. 20.

In tutti i casi sopra citati, resta salvo il diritto di AMET al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento in cui AMET comunicherà al Prestatore di servizi, mediante raccomandata a.r. anticipata via fax, (nel qual caso farà fede la data del fax), che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

In via alternativa, AMET ha facoltà di affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale e/o totale del servizio omissso dal Prestatore di servizi al quale saranno addebitati i relativi costi.

Il Contratto è, invece, risolto con semplice dichiarazione in tal senso da parte di AMET al Prestatore di servizi, per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di AMET, riferiti al personale dipendente del Prestatore di servizi medesimo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste AMET non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

AMET avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Cod. Civ., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Cod. Civ., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto.

Articolo 23 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di TRANI

Articolo 24 – Riservatezza

Il Prestatore di servizi, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di AMET e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e/o modificazioni, norme, tutte, che dichiara espressamente di conoscere.